

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1375)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 7ª Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati  
nella seduta del 14 novembre 1973 (V. Stampato n. 1048)*

**d'iniziativa del deputato DI GIESI**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 20 novembre 1973*

**Riconoscimento del grado di ufficiale della marina militare  
agli allievi del 9° corso preliminare navale del 1943**

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Ai cittadini italiani i quali non siano in possesso di un grado di ufficiale nelle Forze armate, che alla data dell'8 settembre 1943 frequentavano il nono corso preliminare navale per la nomina ad ufficiale di complemento della marina militare, e che, in relazione agli avvenimenti seguiti a tale data, non ottemero tale nomina, è riconosciuto, a condizione che ne facciano domanda entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il grado di guardiamarina.

Qualora gli interessati abbiano superato il limite di età stabilito per la permanenza nei rispettivi ruoli, la qualifica sarà attribuita nella riserva di complemento.

## Art. 2.

La nomina sarà conferita tenuto conto del parere espresso dalla Commissione ordinaria di avanzamento sulla base della richiesta degli interessati e di tutti gli elementi concernenti la posizione militare e civile dei medesimi.

## Art. 3.

Il riconoscimento del grado conferito per effetto delle disposizioni di cui sopra non comporterà, in favore di coloro che ne beneficeranno, alcun diritto di carattere finanziario per il periodo precedente all'entrata in vigore della presente legge.